

IVA

Ai fini IVA, la pulizia nelle case di riposo è “accessoria” rispetto ai servizi assistenziali

di Fabio Landuzzi

La Commissione Tributaria Regionale di Trieste, con la [**Sentenza 25.9.2013, n.57/10/13**](#), ha riconosciuto ai **servizi di pulizia** resi dalla ditta appaltante all'interno di una **casa di riposo per anziani**, la condizione di **accessorietà ai fini IVA** rispetto alle prestazioni principali, attinenti **la cura e la degenza degli ospiti** della struttura protetta, confermando, di conseguenza, la **legittima applicazione del regime di esenzione IVA**, ai sensi dell'articolo 10, del D.P.R. n. 633/1972.

L'Amministrazione Finanziaria aveva **contestato alla committente l'omessa regolarizzazione della fattura** emessa dalla ditta appaltante a fronte dei servizi di pulizia prestati all'interno della struttura protetta, irrogando pertanto la **sanzione** ex articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n.471/1997: in particolare, era stato eccepito che la **pulizia dei locali non poteva essere ricondotta all'ambito dei servizi alla persona**, con la conseguenza che la fattura dell'appaltante avrebbe dovuto essere soggetta ad **IVA ordinaria**.

La contribuente tuttavia, evidenziando che i servizi di pulizia ad essa appaltati comprendevano gli interi spazi e le aree della struttura, ha dimostrato che:

- la **quota di corrispettivo soggetta ad esenzione IVA**, ex articolo 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. n.633/1972, era riferita solo alla **parte della struttura** destinata alla **degenza ed alla cura degli anziani**, mentre
- i corrispettivi relativi alla **pulizia degli spazi comuni e degli uffici amministrativi** erano stati invece assoggettati ad **IVA ordinaria**.

La Commissione Tributaria ha quindi riconosciuto la **correttezza del comportamento** della contribuente, nell'assunto che **il ricovero e l'alloggio degli anziani** ospiti nella struttura protetta **non può prescindere dalla presenza di locali idonei ed agibili** sotto ogni profilo, incluso quello **igienico e sanitario**: è stato quindi affermato il principio per cui **la pulizia dei locali** si pone, in termini logici e di fatto, come un **servizio necessario e collegato**, per causa ed oggetto, alla **prestazione principale** della casa di riposo, che è quella di **fornire agli ospiti un alloggio ed un ricovero** in un **ambiente** mantenuto in condizioni di **decoro ed igiene**.

Di conseguenza, **i servizi di pulizia dei locali adibiti a degenza degli anziani**, tra cui si

includono:

- il **lavaggio** e la **pulitura** delle **stanze**;
- la **disinfestazione** dei bagni e dei servizi sanitari;
- il ripristino delle **dotazioni dei servizi igienici**;
- la conduzione giornaliera alla **distribuzione dei pranzi**;
- la raccolta e la pulizia delle **stoviglie**, ed infine
- la **sistemazione delle stanze** dove sono consumati i pasti degli ospiti della struttura;

presentano **requisiti di accessorietà rispetto alla prestazione principale della casa di cura**.

La Sentenza in commento può essere quindi condivisa pienamente laddove riconosce, in ambito IVA, la **nozione concreta e reale di “assistenza”**, tale pertanto da **non potere escludere** – se non con l’effetto perverso di creare, in ultima analisi, inefficienze a carico degli stessi utenti del servizio – **le prestazioni** che sono comunque rivolte a porre la **persona anziana** nelle condizioni di **poter vivere in un contesto di decoro e di igiene del luogo e della persona**; correttamente la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha ritenuto **tali prestazioni “accessorie” rispetto all’assistenza diretta all’anziano**, e quindi al pari di questa, **meritevoli della disciplina IVA di esenzione**.